



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0447/27.018.18.1011

7 DICEMBRE 2010

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

R O M A

OGGETTO: Art. 12 dl 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – Decorrenza trattamenti pensionistici – **QUESITO**.

Come noto, il dl 78/2010 e la relativa legge di conversione (l. 122/2010) hanno inciso sulla materia pensionistica anche per il personale della Polizia di Stato.

In particolare, l'art. 12 del citato decreto, a decorrere dal 2011, ha spostato in avanti di un anno - rispetto alla data in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità - l'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento di quiescenza.

Con riferimento alle modalità attuative si richiama la circolare di codesto Dipartimento emessa in data odierna, la quale ha precisato che durante i 12 mesi che intercorrono tra la maturazione dei requisiti per l'acquisizione, in astratto, del diritto alla pensione e l'accesso, in concreto, al trattamento di quiescenza, i dipendenti *"possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione"*.

A tal proposito, si fa il caso di un dipendente che, pur avendo maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'acquisizione del diritto alla pensione entro il 31/12/2010, compia i 60 anni di età nel corso del 2011: ci si chiede se in tale ipotesi il dipendente ha la possibilità - a domanda - di permanere regolarmente in servizio per i 12 mesi successivi al compimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni).

Detto altrimenti, il quesito verte sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici e sull'esistenza della facoltà o meno di codesta Amministrazione di posticipare l'accesso al trattamento di quiescenza anche nei confronti di coloro che su base volontaria intendano prorogare di un anno la loro permanenza in servizio, a fronte della già acquisita posizione pensionistica entro il 31/12/2010 e in caso di compimento dei 60 anni di età nel corso del 2011 o negli anni successivi.

In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
- Nicola Tanzi -